



**LICEO
PIGAFETTA**

LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

Comunicazione n. 029

Prot. 3447/1.4.a

ALLE FAMIGLIE

A tutti i SOGGETTI ESTERNI

che collaborano con il Liceo

Al DSGA

p.c. al personale ATA

p.c. ai docenti del Liceo

Vicenza, 11 settembre 2021

Oggetto: Informazione - Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 - Certificato Verde

Si informa che il Governo ha emanato il [Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122](#), in vigore da oggi, il quale estende l'obbligo di possesso ed esibizione del Certificato Verde per l'accesso nelle scuole. Si invita alla sua lettura.

In particolare, l'art.1 comma 2 recita *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo **non si applica** ai bambini, agli alunni e **agli studenti** nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”*

E i successivi commi 3 e 4 aggiungono: *“ 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. - 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.”*

Con l'occasione si invitano tutte le famiglie e gli altri soggetti esterni a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dati, aggiornata, pubblicata sul sito della scuola alla [pagina Privacy Policy](#).

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Roberto Guatieri